

COMUNE DI FELITTO  
PROV. DI SALERNO  
Copia

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 18.07.2008

OGGETTO: Servizio associato ufficio di segreteria comunale: provvedimenti-

L'anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di Luglio, nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 11.07.2007 N. prot. 3410 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

La seduta convocata per le ore 9,30

Dei Consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue:

	Presenti	Assenti
Caronna Maurizio	X	
Capozzoli M.Rosaria		X
Caroccia Francesco	X	
Di Stasi Giovanni	X	
Gatto M.Luisa	X	
Pagnotto Rosaldo	X	
Sabetta Antonio	X	
Sabatella Cosmo		X
Trotta Angelo	X	
Cerullo Giovanni	X	
Di Stasi Donato	X	
Minella Mimì		X
Schiavo Lorenzo	X	

Partecipa il segretario comunale dott.ssa Cecilia Cartosciello

Assume la presidenza il sindaco, dott. Maurizio Caronna, che constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.

Approvato e sottoscritto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che con la convenzione annotata sul registro dei contratti del comune di Felitto rep. 215 del 13.12.2007, questo comune stabiliva di gestire in forma associata ex art. 30 del D. Lgs. 267/00 l'ufficio del segretario comunale insieme con il comune di Castelcivita;

che il sindaco di Castelcivita, con nota prot. 0004276 del 9.6.2008, giunta al comune di Felitto in data 13.06.2008, ha comunicato a questo ente la notizia del recesso con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 29.05.2008 ai sensi dell'art.2 della citata convenzione;

che, ai sensi dell'art. 2 della convenzione sopra citata, "Il recesso dalla stessa potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivate determinazioni di una delle parti da manifestarsi con deliberazione del consiglio comunale. In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza entro due mesi dalla comunicazione agli altri enti della deliberazione di recesso, notificata con avviso di ricevimento. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata al segretario comunale ed all'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.";

che l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunale e provinciali sezione campania con nota del 4.7.2008 ha comunicato alla dott.ssa Cecilia Cartosciello che "al momento dello scioglimento della convenzione qualora nessuno dei comuni già convezionati appartenga nella stessa classe di convenzione, il segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore, può richiedere il proprio collocamento in disponibilità";

che la dott.ssa Cartosciello ha manifestato la propria volontà di essere collocata in disponibilità con conseguente cessazione del proprio rapporto presso i due comuni convezionati a decorrere del 13.08.2008;

sentito il sindaco del comune di Piaggine (SA) il quale si reso disponibile per una nuova gestione associata, dell'ufficio del segretario comunale con questo comune;

ritenuto di dover prendere atto dello scioglimento dalla convenzione associata col comune di Castelcivita e di aderire alla proposta del comune di Piaggine approvando contestualmente l'allegato schema di convenzione;

Il consigliere Donato Di Stasi esprime gratitudine alla dott.ssa Cartosciello che ha goduto della fiducia e della stima di tutti i felittesi, oltre che dell'amministrazione comunale. Dispiaciuto della sua scelta le augura di realizzare le sue aspettative con la consapevolezza che a Felitto ha goduto della stima e del rispetto di tutti.

con votazione unanime

### DELIBERA

di prendere atto dello scioglimento dalla convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'attività dell'ufficio del segretario comunale stipulata fra i comuni di Felitto e Castelcivita repertoriata agli atti di questo ente, quale comune capofila, col numero di repertorio 215/2008/;

## CONVENZIONE

### TRA I COMUNI DI FELITTO E PIAGGINE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno \_\_\_\_\_ Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra il Comune di Felitto (SA),  
legalmente rappresentato dal Sindaco Maurizio Caronna ed il Comune di Piaggine (SA)  
legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Angelo Ciniello;

#### PREMESSO

- Che l'art. 98, 3° comma, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n°267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, N° 465, prevedono la possibilità per i Comuni, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- Che i Comuni di Felitto e Piaggine i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'Ufficio di Segreteria, come risulta dalla deliberazione consiliare del Comune di Felitto n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e dalla deliberazione consiliare del Comune di Piaggine n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ entrambe immediatamente esecutive ai sensi della legge ed allegate alla presente;

Che ai sensi dell'art. 30 D.L.gs 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ART. 1 - OGGETTO E FINE

I comuni di Felitto e Piaggine, entrambi di classe IV, ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, anche al fine di realizzare un risparmio di spesa a beneficio di entrambi i Comuni.

##### ART. 2 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

L'accordo avrà durata annuale con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e si intenderà rinnovato tacitamente per uguali periodi; potrà essere sciolto in qualunque momento nelle seguenti ipotesi:

1. scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le

amministrazioni comunali;

2. recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare. In tal caso la cessazione del rapporto avrà decorrenza dopo un mese dalla avvenuta notifica all'altro ente ed al segretario comunale in carica.

Al momento della risoluzione della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro, e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli già facenti parti della convenzione continui a prestare servizio in qualità di titolare. Nel caso in cui non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo sede della convenzione.

### **ART. 3 - RAPPORTI FINANZIARI**

Il Comune di Felitto provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dal Comune di Piaggine.

### **ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Al Segretario Comunale, a comprensione del maggior lavoro, ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, spetterà un'indennità aggiuntiva mensile pari al 25% dello stipendio in godimento. E' attribuita da ciascun Sindaco, con apposito decreto, una maggiorazione della retribuzione di posizione in relazione alle Responsabilità dei servizi eventualmente attribuite secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

I comuni di Felitto e Piaggine si riservano la facoltà di affidare al Segretario comunale anche le funzioni di Direzione Generale, sia in forma convenzionata che disgiuntamente, con attribuzione al Segretario della relativa indennità.

### **ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal segretario, rimborso spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Nell'attribuzione delle eventuale retribuzione correlata ai risultati raggiunti si terrà conto della valutazione espressa dai singoli Comuni.

#### ART. 6 – RIPARTO SPESE

Il Comune di Felitto provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:

*ivi comprese le spese per autobus  
delle spese di viaggio;*

- 50% a carico del Comune di Felitto
- 50% a carico del Comune di Piaggine

#### ART. 7 – ORARIO DI LAVORO

Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio settimanalmente, articolando l'orario di lavoro nella seguente misura:

- 50% a carico del Comune di Felitto
- 50% a carico del Comune di Piaggine

#### ART. 8 - VICESEGRETARIO

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare le relative funzioni vengono svolte dal \_\_\_\_\_

#### ART. 9 – NOMINA E REVOCA

Il comune di Felitto è costituito quale Comune capofila della sede convenzionale, ai sensi delle vigenti disposizioni. La nomina e la revoca del Segretario verranno effettuate dal sindaco di Felitto ai sensi dell'art.99 del D.lgs.267/2000 e del D.P.R.465797.

#### ART. 10 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionali sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

#### ART. 11 – DECORRENZA EFFETTI

Gli effetti dalla presente convenzioni decorrono dalla data di presa servizio del Segretario assegnato con deliberazione dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali.

#### ART. 12 - CONFORMITÀ DELLA CONVENZIONE

Le parti dichiarano che la presente convenzione, alla luce della deliberazione n. 164/2000 del

C.d.A dell'Agenzia Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, è stipulata in modo da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, a garanzia dei principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

#### **ART. 13 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme di legge.

Letto. Firmato e sottoscritto.

**p. Il Comune di Felitto**

**Il Sindaco**

**Maurizio Caronna**

**p. Il Comune di Piaggine**

**Il Sindaco**

**Dott. Angelo Ciniello**



di stabilire, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/00, di svolgere il servizio dell'ufficio del segretario comunale in associazione con il comune di Piaggine;

di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio, in fase di approvazione con il comune di Piaggine (SA) . ;

di dare atto che si provvederà a comunicare le determinazioni assunte con la presente deliberazione all'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sezione regionale di Napoli.

Con successiva votazione unanime

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott.ssa Cecilia Cartosciello

IL PRESIDENTE

F.TO Dott. Maurizio Caronna

COPIA conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

23 LUG. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cecilia Cartosciello

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni a decorrere dal \_\_\_\_\_ 23 LUG. 2008

Dalla residenza Municipale

Si certifica altresì che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ed è stata pubblicata per 15 giorni

Dalla residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE